



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
ENNA**

DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 27.10.2016 dall'Arch. Francesco Di Majo, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di **Barrafranca – Viale S. Ritrovato** sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

- **Realizzazione di opere edili per il rifacimento della copertura.**

Dal confronto con la rappresentazione grafica riportata nella tavola “ Elaborato N° 1 – Elaborati grafici”, del progetto presentato presso questo Ufficio in data 26.08.2016 – prot. 159653 e depositato ai sensi dell’art. 17 della legge 64/74 in data 07.10.2016 prot. 187014, a firma del Geom. Giuseppe Ciulla, è stata riscontrata una errata e/o falsa rappresentazione grafica dello stato originario della copertura sia nella quota d’imposta della linea di gronda, che nelle pendenze.

CONSIDERATO :

- che le opere abusive sono di proprietà della ditta [redacted] nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted] – [redacted] nata a [redacted] e [redacted] nato a [redacted];

- che le opere abusive sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Barrafranca, è classificato sismico per cui nessuna opera può essere eseguita senza il preventivo deposito del progetto presso questo Ufficio ai sensi dell’art. 17 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 22 della Legge 64/74, con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l’avvertenza che l’ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° **003980** Enna **10 GEN. 2017**



[Handwritten signature]
INGEGNERE CAPO
(Ing. Egidio Marchese)